



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER LA TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Art. 41 del Testo Unico (Decreto Legislativo 81/2008)

COS'È?

È l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni stesse dei dipendenti, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

QUALI ACCERTAMENTI? (COMMA 2)

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, **viene stabilita, di norma, in una volta l'anno**. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) **visita medica preventiva in fase pre-assuntiva**;
- e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.





Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ATS. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Le visite mediche elencate qui sopra **non possono essere effettuate** (comma 3) **per accertare stati di gravidanza** e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (ad esempio per diagnosticare HIV oppure nel caso di esami genetici).

Nel caso di mancato rispetto di questo comma, le sanzioni amministrative pecuniarie per il datore di lavoro e il dirigente vanno dai 2.192 ai 7.233,60 euro.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, artt 17 e 28), **risulta esposto** ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.

Le visite mediche che i lavoratori devono effettuare obbligatoriamente per adempiere agli obblighi previsti dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro **fanno parte dell'orario di lavoro a tutti gli effetti**.

Il datore di lavoro **deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste** dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g), altrimenti incorre in sanzioni da 2.192 a 4.384 euro.

La legge dice che «se la violazione si riferisce a **più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati**» (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15).

Le visite mediche di cui al comma 2, **a cura e spese del datore di lavoro**, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli accertamenti diagnostici e/o le visite specialistiche suggerite dal medico competente non vanno svolte in modo autonomo ma sono completamente - come già detto - a carico del datore di lavoro.

E DOPO LE VISITE?

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (comma 5).

Il lavoratore, **alla cessazione del rapporto di lavoro**, riceve d'ufficio copia della sua cartella senza neppure richiederla. Le visite mediche devono essere **svolte in ambienti idonei** atti a garantire il decoro, la dignità e la privacy del lavoratore. Pertanto le visite mediche effettuate negli spogliatoi, nei sottoscala, tra le scrivanie non rispettano minimamente i requisiti minimi di decoro e di dignità del lavoratore, del medico e dell'azienda stessa. Tale situazione va segnalata all'Ats.

Il lavoratore può, in ogni momento, richiedere al medico competente **copia** della sua cartella sanitaria e di rischio. Così recita l'art. 25, comma 1, lettera h: «Il medico competente **informa ogni lavoratore** interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria».





Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (comma 6):

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di mancato rispetto di questo comma, le **sanzioni amministrative pecuniarie per il medico competente** vanno da 1.096 a 4.384 euro.

Il medico competente non può delegare ad altri l'effettuazione delle visite mediche come di qualsiasi altra attività prevista dal Testo Unico a suo carico. Pertanto qualora ciò accadesse occorre che i lavoratori, anche a mezzo del loro RLS, provvedano a comunicare all'ATS la grave violazione commessa dal medico.

Il medico che in azienda compila la cartella ma non effettua materialmente **l'esame obiettivo** commette un reato grave in **quanto falsifica una cartella sanitaria**, riportando appunto un esame obiettivo che invece non è stato effettuato. Si tratta di un falso che può avere risvolti penali e pertanto il medico che compila la cartella e non effettua l'esame obiettivo (visita medica) deve essere segnalato all'ATS e all'Ordine dei Medici Provinciale a cui è iscritto.

Nel caso di espressione del giudizio di **inidoneità temporanea** vanno precisati i limiti temporali di validità (comma 7).

LA POSSIBILITÀ DI ANDARE CONTRO IL GIUDIZIO DEL MEDICO (COMMA 9)

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso entro **trenta giorni** dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ATS) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

SPORTELLO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: LUIGI VOLPI, RLST

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it